

Modello Organizzativo e di Gestione

DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' SQUADRAREGGIO ASD

La scrivente Associazione "ASSOCIAZIONE" ha sede a Quattro Castella (RE) in via Matilde di Canossa n. 20 A/B.

Scopo statutario è la diffusione e pratica del ciclismo; è affiliata ad ACSI, Ente di Promozione Sportiva.

Si compone di un settore agonistico e di uno Cicloturistico-Amatoriale

Al momento non ha fra i propri affiliati persone di minore età.

Presidente e Tesoriere	Paparella Marco
Vice Presidente	Giaroli Marco
Segretario	Buzzelli Carlo
Consiglieri	Foletti Andrea, Fumarola Vincenza, Marsini Antonio, Peterlini Stefano, Veronesi Rebecca

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 il quale prevede:

"Titolo III "Contrasto alla violenza di genere"

Art. 16 "Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport".

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Associazioni sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Associazioni sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Associazioni sportive dilettantistiche e Associazioni sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Associazioni sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli 6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Associazione sportive dilettantistiche e le Associazione sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1”.

- Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori il quale prevede:

✓ all'art. 33 comma 6: “6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto (con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle Associazione e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi”;

✓ all'art. 33 comma 7: “Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, con conseguente obbligo, quindi, di quanto previsto ai sensi dell'art. 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”, che, di seguito si trascrive: “1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

- Il D.LGS. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

- I seguenti articoli del codice penale: ART. 600 BIS Codice Penale (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico) 600-quater1(Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravante), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.

Le Disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Le Linee Guida FCI con numero di versione e data di approvazione.

Le ulteriori disposizioni emanate dall'Ente di affiliazione.



Più in generale, ogni ulteriore disposizione necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo e Gestione (di seguito MOG)

“ASSOCIAZIONE” intende perseguire:

a) la promozione dei DIRITTI di cui al punto 1.2., primo capoverso, delle Linee Guida FCI, e delle Linee Guida ACSI.

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito, collettivamente, anche solo “Enti di affiliazione”) adottano misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite uniformano la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture federali, ai presenti Principi Fondamentali, per quanto compatibili.

Le associazioni e le Associazione sportive affiliate (di seguito anche solo “Affiliate”) a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva prevencono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di safeguarding degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazione Benemerite nonché i rispettivi Affiliate, tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d) l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile ACSI delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;

e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g) la partecipazione della Associazione e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;

h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.

Definizione delle Responsabilità

Le responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del MOG, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post) sono del Consiglio Direttivo della Associazione mediante apposita delibera, unitamente al Codice di Condotta in quanto parte integrante del MOG a cui è allegato.

Validità e Aggiornamento del MOG

Il MOG deve essere aggiornato con cadenza almeno quadriennale e prevede meccanismi di adeguamento sulla base di quanto previsto al punto precedente (Definizione delle Responsabilità) a eventuali modifiche e integrazioni alle Linee Guida ACSI o alle raccomandazioni del Responsabile ACSI delle politiche di safeguarding

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del MOG comprende oltre agli associati/tesserati anche tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'Affiliata, e, pertanto, **CHIUNQUE PARTECIPI CON QUALSIASI FUNZIONE O TITOLO ALL'ATTIVITÀ DELL' AFFILIATA**, nonché i componenti degli organi direttivi, i soggetti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

Prevenzione e gestione dei Rischi

L'attività della "ASSOCIAZIONE" premesso che la modalità di effettuazione della stessa è sostanzialmente e quasi esclusivamente individuale, prevede adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:

a) attraverso lo svolgimento dell'attività sportiva il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività stessa;

b) attraverso la professionalità e correttezza morale dei componenti il Consiglio Direttivo e delle varie figure che a diverso titolo intervengono nella vita associativa e sportiva della Associazione, mediante l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati anche attraverso il confronto verbale fra le parti;

c) attraverso la professionalità e correttezza morale dei componenti il Consiglio Direttivo e delle varie figure che a diverso titolo intervengono nella vita associativa e sportiva della Associazione, mediante l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da

parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive anche attraverso il confronto verbale fra le parti;

d) attraverso la professionalità e correttezza morale dei componenti il Consiglio Direttivo e delle varie figure che a diverso titolo intervengono nella vita associativa e sportiva della Associazione, mediante l'adozione di adeguati strumenti per incentivare patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, anche attraverso il confronto verbale fra le parti;

e) l'adozione di pratiche e raccomandazioni idonee anche verbali, al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure previste dalla norma, informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e il Responsabile ACSI delle politiche di safeguarding

f) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati anche attraverso un costante rapporto verbale fra Direttori Sportivi ed Atleti;

g) l'adozione di adeguati strumenti, anche verbali, oltre alla diffusione capillare del presente documento, per incentivare l'autoformazione costante e continua e la partecipazione ai corsi di aggiornamento annuali qualora previsti dall'Ente di affiliazione in materia di safeguarding, da parte dei soggetti a contatto con soci e tesserati

h) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione anche verbale sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche qualora fosse riscontrata tale problematica;

i) l'adozione di adeguate misure di prevenzione che si sostanziano in raccomandazioni verbali relativamente a specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:

i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);

ii. viaggi, trasferte e pernotti;

iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, e altri soggetti;

iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

Le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione possono individuarsi in:

a) l'abuso psicologico;

b) l'abuso fisico;

c) la molestia sessuale;

d) l'abuso sessuale;

e) la negligenza;

f) l'incuria;

g) l'abuso di matrice religiosa;

h) il bullismo, il cyberbullismo;

i) i comportamenti discriminatori.

A fini di quanto precede, si intendono:

a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che



danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI ha la responsabilità di garantire a tutti i tesserati l'applicazione ed il rispetto delle norme contenute nel presente documento, denominato MOG e redatto nel rispetto della vigente normativa. Ha altresì il compito di vigilare e ricevere segnalazioni da parte dei tesserati, dirigenti, tecnici e atleti di situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio (articoli 12, 13 e 14 dei



Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, dell'Osservatorio CONI).

Viene nominato dal Consiglio fra persone di riconosciuta moralità e capacità, anche esterne alla Associazione, e resta in carica per 4 anni.

Si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle competenze rilevanti per lo svolgimento dell'incarico che potrebbero costituire requisito preferenziale:

- conoscere la normativa di riferimento del Safeguarding;
- conoscere regole e obblighi in merito alla richiesta del certificato del casellario giudiziale
- conoscere il MOG del sodalizio per il quale si svolge il ruolo di responsabile, e gli altri strumenti e moduli a questo connessi;
- conoscere il sistema sportivo e la sua struttura, inclusi i ruoli di Enti di Promozione Sportiva e Federazioni, i regolamenti in tema di Safeguarding emanati dagli Organismi Sportivi cui il sodalizio è affiliato;
- conoscere nozioni base di psicologia e sviluppo evolutivo dell'età infantile (3-7 anni) (6-11 anni);
- conoscere nozioni base di psicologia, sociologia e sviluppo evolutivo relativi all'età pre-adolescenziale e adolescenziale (11- 14 anni) (14-18 anni);
- conoscere i regolamenti tecnici delle discipline praticate dal sodalizio per il quale è Responsabile;
- esperienze come istruttore/trice in contesti multietà inclusa la presenza di minori;
- esperienze come direttivo in contesti multietà inclusa la presenza di minori;
- esperienze in centri educativi anche a carattere assistenziale;
- esperienze in servizi di pronto intervento esempio telefono azzurro;
- certificato casellario giudiziale personale aggiornato.

E' autonomo ed acquisisce un ruolo indipendente rispetto all'organizzazione sociale.

La Associazione, attraverso il MOG, garantisce l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di safeguarding ACSI alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

CONTRASTO DEI COMPORAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La Associazione diffonderà verbalmente, in occasione di ogni assemblea dei soci e tesserati, l'invito al reciproco rispetto fra tutti i componenti della stessa.

Nella lettera di convocazione sarà richiamato quanto previsto dal **MOG** e dal **Codice di Condotta**, che dal momento dell'adozione verranno forniti in forma scritta ad ogni tesserato, anche attraverso strumenti informatici.

Nel caso si presentassero comportamenti inadeguati da parte di tesserati, il Consiglio prenderà adeguate e proporzionate misure secondo Statuto, per il contrasto dei comportamenti lesivi, assumendo anche la gestione delle segnalazioni e prevedendo tra l'altro:

- a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
- b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al MOG;

Il Consiglio annualmente delibererà, mettendolo a conoscenza di tutti i soci e tesserati, anche attraverso mezzi informatici, la raccomandazione in merito a:

A) la promozione fra associati e tesserati di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;



B) la sensibilizzazione in ambito sociale, per fare emergere eventuali comportamenti lesivi, garantendo se coinvolto la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;

C) la sensibilizzazione in ambito sociale al fine di prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

1. presentato una denuncia o una segnalazione;
2. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
3. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
4. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; o intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;

Qualora se ne presentasse la necessità, il Consiglio adotterà secondo Statuto, apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede. In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

Il Consiglio in occasione dell'Assemblea Annuale dei Soci e Tesserati annualmente diffonde e pubblica politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. In particolare:

- a) si impegna a inviare a tutti i soci e tesserati il presente documento;
- b) affigge presso la sede dell'Affiliata il MOG nonché i riferimenti del nominativo e dei contatti del Responsabile CAVD
- c) Informa soci e tesserati dell'adozione del MOG e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata

Inoltre il Consiglio, nei tempi previsti dalle norme e secondo modalità dal Consiglio stesso stabilite, anche attraverso strumenti informatici;

- c) comunica nei tempi previsti dalla normativa l'adozione del MOG e dei relativi aggiornamenti al Responsabile CAVD e al Responsabile ACSI delle politiche di safeguarding
- d) informa il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dell'adozione del MOG nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile CAVD
- e) comunica ogni informazione rilevante al Responsabile CAVD ed al Responsabile ACSI delle politiche di safeguarding nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
- f) pubblica periodicamente a soci e tesserati le procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) promuove secondo modalità individuate dal Consiglio stesso la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) promuove secondo modalità individuate dal Consiglio stesso adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) promuove secondo modalità individuate dal Consiglio stesso un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura



degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive, come a titolo esemplificativo, l'adozione del MOG e delle Linee di Condotta :

j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

Il Consiglio sensibilizza tutti i soci e i tesserati

a) alla tutela dei diritti fondamentali qui richiamati: Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Il Consiglio si fa promotore delle finalità di seguito ribadite:

- 1) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- 2) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- 3) l'individuazione e l'attuazione da parte dell'Affiliata di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile ACSI delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- 4) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- 5) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- 6) la partecipazione dell'Affiliata e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
- 7) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding
- 8) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- 9) la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- 10) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- 11) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva

Il Presidente, Paparella Marco

SQUADRAREGGIO ASD
Via Matilde di Canossa, 20/A-B
42020 QUATTRO CASTELLA (RE)
P.IVA 02870550353

Approvato dal Consiglio Direttivo
della Associazione con Verbale del

25/08/2024

CODICE DI CONDOTTA

A titolo preliminare si ritiene indispensabile sottolineare che "ASSOCIAZIONE" al momento non annovera fra i propri soci e tesserati individui di minore età.

1) Il presente CODICE DI CONDOTTA (di seguito anche CDC) stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2) In considerazione di quanto sopra, la Associazione si impegna a inviare a tutti i soci e tesserati il presente documento, risultando così parte attiva:

- a) nella rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) nella rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

3) Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, il CODICE DI CONDOTTA stabilisce altresì:

- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali. In particolare il Consiglio esaminerà ogni accadimento a sua conoscenza che potrebbe entrare in conflitto con le disposizioni ed i principi sanciti nel Modello Organizzativo e di Gestione (di seguito anche MOG) e nel CDC applicando quanto previsto nello Statuto della Associazione.
- b) Il Consiglio, anche attraverso propri incaricati, affiliati od esterni alla Associazione, adotterà apposite procedure di selezione attraverso colloqui conoscitivi, degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- c) Il Consiglio effettuerà verifiche precedenti all'impiego degli operatori sportivi (es. possesso dei requisiti per esercitare l'attività di Direttore Sportivo) e al rinnovo annuale

delle collaborazioni, e ne conserverà relativa documentazione anche attraverso supporti informatici Federali, nel rispetto della normativa vigente;

d) Il Consiglio, attraverso la diffusione del MOG e del CDC rende edotti i Tesserati e Soci sull'obbligo dell'autoformazione sulle disposizioni e i protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante partecipazione a webinar, corsi di formazione e corsi di aggiornamento dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;

e) La Associazione attraverso il proprio Statuto, disciplina le incompatibilità e evita il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto e, più in generale, gestisce eventuali conflitti di interesse;

f) Il Consiglio assicura la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice, vietandone la divulgazione all'esterno del Consiglio stesso.

4) Il CODICE DI CONDOTTA stabilisce, i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

j) segnalare senza indugio al Responsabile CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

5) Il presente CODICE DI CONDOTTA stabilisce i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;



- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.


6) Il presente CODICE DI CONDOTTA stabilisce, i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;



j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

k) segnalare senza indugio al Responsabile CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.


Il Presidente, Paparella Marco

Approvato dal Consiglio Direttivo
della Associazione con Verbale del

25/08/2024

SUADRAREGGIO ASD
Via Matilde di Canossa, 20/A-B
42020 QUATTRO CASTELLA (RE)
P.IVA 02870550353

